



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./1353/631

Informativa n. 64 del 16 giugno 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Dal 2017 per i commercialisti esame integrativo da revisore

Il MEF ha fornito alcune precisazioni in ordine alla norma transitoria contenuta nell'art. 12 del DM 19 gennaio 2016 n. 63. Hanno diritto ad iscriversi nel Registro dei revisori legali i vecchi dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni d'esame per l'accesso alle suddette professioni indette da ordinanze del MIUR fino all'anno 2016. Le ultime sessioni di esame valide sono state indette con ordinanza MIUR 1° marzo 2016 n. 110. Sul sito del MEF – Ragioneria Generale dello Stato (www.revisionelegale.mef.gov.it) è riportato, infatti, nella risposta alla domanda n. 4, il seguente chiarimento: “In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall'esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d'esami per l'accesso alla professione indetta con l'ordinanza ministeriale 1° marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

- svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
- requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, comma 1 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall'articolo 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145”.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dei revisori legali si deve allegare il certificato di superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile e il tutto va inviato al seguente indirizzo: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, Via di Villa Ada, 55, 00199 ROMA. I candidati che vogliono abilitarsi all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile nel 2017 hanno dovuto presentare domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 ovvero dovranno presentare domanda alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 (ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. 136). A partire dalle suddette sessioni d'esame, i candidati dovranno superare le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11 comma 1 del DM 63/2016. L'esame da dottore commercialista e l'esame integrativo da revisore legale possono articolarsi come segue:

- il candidato sostiene entrambi gli esami nella stessa sessione;
- il candidato sostiene l'esame da dottore commercialista (ad esempio, giugno 2017) e l'esame integrativo per revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019).

I due esami possono essere sostenuti nella stessa sessione

Nel primo caso, il candidato deve prima superare l'esame da dottore commercialista e, dopo averlo superato, potrà sostenere l'esame integrativo per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali. Il sostenimento dei suddetti esami dovrà avvenire presso la stessa Università. Il calendario delle prove integrative sarà stabilito – successivamente al compimento dell'esame da dottore commercialista – dal Presidente della Commissione esaminatrice. Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi da revisore legale, la commissione d'esame è la stessa commissione giudicatrice degli esami di Stato per dottore commercialista. Qualora fosse ritenuto necessario, la Commissione potrà essere integrata, mediante apposito decreto rettorale,

con esperti nelle materie oggetto di esame. Si ricorda che la prova scritta per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, comprendente un quesito pratico e la prova orale, verte sulle seguenti materie (art. 5 comma 1 lett. c) del DM 63/2016):

- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia e indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione da dottore commercialista o da esperto contabile possono richiedere di espletare le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei revisori legali presso qualunque degli Atenei sede di esame da dottore commercialista.

Cndcec: è ora di un cambio di rotta

Si è tenuta a Roma, registrando oltre 1.200 partecipanti, l'Assemblea generale degli Ordini territoriali Cndcec. I prossimi interventi di riduzione delle imposte a chi fino ad oggi è stato escluso dalla platea dei beneficiari dei vari bonus: "Quel ceto impiegatizio, professionale e imprenditoriale che compone il ceto medio italiano", così dal palco il presidente Cndcec, Miani. Sottolinea il presidente che si tratta di gente che vive del proprio lavoro subordinato o autonomo con redditi che superano i 28mila euro annui, soglia a partire dalla quale già scatta un'aliquota Irpef al 38% che è "espropriativa più che progressiva". E sul tema del malcontento della categoria chiarisce: "Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero degli intermediari fiscali". Gli ultimi segnali arrivati ai professionisti, dalla stretta sulle compensazioni allo split payment sui professionisti e, da ultimo, la "presa in giro" della proroga di appena 12 giorni per l'invio dei dati delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017, rendono lo sciopero strumento necessario.

Casero su antiriciclaggio, spesometro e fatturazione elettronica

Nel suo intervento il viceministro all'Economia, Luigi Casero, ha toccato ambiti oggetto di aspre critiche da parte dei commercialisti. Sull'antiriciclaggio, con la riforma ancora non pubblicata in Gazzetta, il viceministro stempera spiegando che: "Secondo gli esperti degli uffici legislativi gli obblighi antiriciclaggio non coinvolgono sindaci e revisori. È vero che esiste un'interpretazione che estende a loro questo compito ma è data dal fatto che non è prevista espressamente la loro esclusione. Va quindi specificato che non spetta a loro svolgere quegli adempimenti formali previsti dalle norme antiriciclaggio; resta ovviamente l'obbligo di fare le segnalazioni qualora vengano a conoscenza di fatti rilevanti". Quanto allo spesometro auspica un confronto serrato tra Entrate ed esperti dei commercialisti per prevenire i problemi e risolvere quelli che già si stanno manifestando. Per la fatturazione elettronica, invece, è necessario introdurre degli strumenti che favoriscano la sua diffusione, come è stato fatto in altri campi, come industria 4.0, "Insomma occorre creare una sorta di Pa 4.0".

Durf

L'intervento del presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, che si è battuto per far entrare nel Jobs act degli autonomi la possibilità di delegare funzioni pubbliche agli iscritti agli Ordini, è stato l'occasione per i vertici di spiegare alla platea la proposta del rilascio di un Durc fiscale, si potrebbe chiamare Durf, sulla regolarità del pagamento delle imposte, attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria da parte degli attestatori. Il documento potrebbe facilitare l'accesso al credito ed altro ancora. Altre proposte sono avanzate dal Cndcec, che chiedono la gestione del Registro revisori, la possibilità di attestare gli adempimenti anticorruzione e di certificare i finanziamenti comunitari.

Equo compenso e alleggerimento dal carico degli adempimenti

Sulla reintroduzione dell'equo compenso si registra l'impegno anche del presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Da un sondaggio della Fondazione nazionale commercialisti - su un campione di circa 3.500 iscritti all'Albo, con tipologia di studio che svolge prevalentemente adempimenti fiscali composta da un titolare e due addetti (dipendenti e/o collaboratori) - a fronte di 100 giorni circa in un anno spesi per gli adempimenti fiscali, i commercialisti italiani riescono in media a ricavare poco più di 12 mila euro: oltre il 70% dei guadagni va perso per la gestione degli adempimenti. Nel rapporto Amministrazione-commercialisti: "Serve un deciso cambio di marcia da costruire d'ora in avanti su principi di reciproco, reale, rispetto", chiosa Miani.

Commercialisti: crediti formativi per le attività in Commissione

La partecipazione ad attività di studio e gruppi di lavoro svolte per gli Ordini territoriali possono essere riconosciuti come attività formative e dare diritto a crediti formativi per la formazione obbligatoria. La

novità è stata comunicata in una risposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 15 maggio scorso su domanda dell'Ordine di Piacenza. La risposta, giunta dal direttore generale del CNDCEC Francesca Maione, precisa che i crediti formativi professionali si potranno riconoscere nella misura di 2 crediti per ciascuna riunione a cui si partecipa, con un massimo di 16 CFP annui. Inoltre si sottolinea che l'accreditamento potrà essere riconosciuto solo per le "attività di studio", come indagini e approfondimenti per pareri su materie concernenti l'attività professionale e non per semplici "attività di ausilio" alle attività degli Ordini e del Consiglio nazionale stesso.

Esame di stato per l'abilitazione alla revisione legale

Con il Pronto Ordini n. 86/2017 il Consiglio Nazionale ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove integrative per l'abilitazione alla revisione legale da parte di coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile.

Nel medesimo Pronto Ordini si richiama, inoltre, la FAQ n. 4 pubblicata sul sito del MEF, nella quale si ricorda che, in base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall'esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d'esami per l'accesso alla professione indetta con l'ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore, - ancorché svolti in parte nel 2017- fermo restando il possesso, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

- **svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;**
- **requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;**
- **titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall'articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.**

Le prove integrative, dunque, sono previste solo a partire dagli esami indetti nel 2017.

Leggi il PO n.86/2017

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'obbligo formativo in misura ridotta nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di giugno 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di giugno 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
29 giugno 2017	Ciclo di incontri presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Via Santagata	2
30 giugno 2017	Il referto annuale di controlli interni e le nuove linee guida della Corte dei Conti per l'esercizio 2016	Sala Convegni Grand Hotel Vanvitelli - Caserta	4
11 luglio 2017	L'organizzazione: Il counselling nel contesto organizzativo	Sala Convegni ODCEC Caserta	3

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

Affidamento riscossione coattiva alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione

A partire dal 1° luglio i Comuni che vorranno continuare ad utilizzare come strumento di riscossione coattiva anche il ruolo dovranno procedere all'adozione di apposita delibera, che dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, e pertanto di competenza consiliare.

Riscossione nazionale: l'esercizio delle funzioni

Come noto l'art. 1 del decreto legge n. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale al nuovo ente denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione". Al fine di facilitare i Comuni in tale adempimento l'IFEL pubblica uno schema di delibera consiliare di affidamento della riscossione coattiva alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione corredato da una breve nota illustrativa.

Fondo solidarietà comunale: gli adempimenti contabili

Attraverso comunicato emesso il 1 giugno 2017 l'ANCI rende noto che in questi giorni il Ministero dell'interno provvederà all'erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale. L'erogazione è condizionata ad alcune comunicazioni di natura finanziaria e contabile: nello specifico, al fine di evitare la sospensione del pagamento, gli enti che non vi abbiano ancora provveduto devono quanto prima regolarizzare la propria posizione nelle seguenti materie :

- Compilazione e chiusura del questionario SOSE sui fabbisogni standard. Il termine per tale adempimento era fissato al 21 gennaio scorso. Il questionario è disponibile tramite accesso al portale opendata.sose.it con le credenziali inviate da Sose. In caso di necessità, ricordiamo che Ifel, al fine di facilitare la compilazione, ha predisposto un centro di assistenza telefonica, operativo dal lunedì al venerdì in orario 9:30-16:30, al numero 06/88816323 e una mail di riferimento per i quesiti più complessi: assistenzaquestionari@fondazioneifel.it.

- Approvazione del rendiconto al bilancio 2016 e trasmissione del relativo certificato. A tal proposito si segnala che con dl 50/2016 (art. 18, co. 3-quater) è stata disposta la proroga al 31 luglio 2017 esclusivamente per ciò che riguarda gli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale e non anche il termine di approvazione del rendiconto, che rimane pertanto formalmente fissata al 30 aprile, nonostante le difficoltà più volte rappresentate dall'ANCI, da ultimo nella Conferenza Stato Città del 4 maggio u.s. Il superamento del termine del 30 aprile è pertanto motivo di blocco delle assegnazioni statali ed in particolare del pagamento del FSC. Il termine di scadenza per l'invio del certificato al rendiconto era previsto per il 31 maggio 2017 e l'invio può non comprendere gli elaborati relativi alla contabilità economico-patrimoniale, per effetto della modifica normativa sopra indicata. L'invio di questi elaborati potrà essere effettuato successivamente, entro il 30 agosto. Clicca qui per visualizzare il decreto ministeriale e i modelli di certificato.
- Trasmissione delle certificazioni del bilancio di previsione 2016. Tale adempimento è previsto dall'articolo 161, comma 1, del TUEL della predetta certificazione comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di FSC. Il termine di scadenza per l'invio delle certificazioni di bilancio di previsione era fissato al 15 novembre 2016 dal DM Interno 22 settembre 2016.

Enti inadempienti alla compilazione dei questionari SOSE

È scaduto il termine per la restituzione, in via telematica, del questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, predisposto da Sose s.p.a. Al riguardo si rammenta che, in caso di mancata restituzione del questionario con i dati richiesti, la procedura amministrativa per l'applicazione della sanzione prevista dalla norma sopra richiamata è disciplinata dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, come modificato dall'Accordo sancito nella seduta del 27 settembre 2016 della medesima Conferenza. Tale procedura prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta l'elenco degli enti che, alla data di scadenza del termine per la restituzione dei questionari, risultano non aver adempiuto alle disposizioni in argomento e che questo Ministero pubblichi detto elenco sul proprio sito istituzionale, dandone evidenza con apposito comunicato. L'aggiornamento dell'elenco viene effettuato il giorno 20 di ogni mese. Ciò premesso, si provvede alla pubblicazione dell'[elenco dei comuni inadempienti alla data del 6 giugno 2017](#), come trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, avvertendo che, in base all'accordo sopra citato si procede, in occasione del primo pagamento utile e sino all'adempimento dell'obbligo di restituzione, al blocco per i pagamenti dell'anno di inadempienza, nei confronti degli enti inclusi in detto elenco, delle risorse spettanti a valere sul fondo di solidarietà comunale per i Comuni, ovvero sul fondo sperimentale di riequilibrio per le Province.

Online lo studio “Analisi dei residui passivi dei comuni per il periodo 2011-2015 alla luce delle politiche pubbliche finalizzate al pagamento dei debiti pregressi della PA e della riforma in materia di armonizzazione contabile degli enti locali”.

L'obiettivo del saggio è costituito, in prima battuta, dall'analisi dello stock dei residui passivi dei comuni, disaggregando tali informazioni anche per zona geografica e dimensione demografica e, successivamente, dagli effetti prodotti sugli stessi, nell'arco temporale considerato, dall'introduzione di due recenti politiche pubbliche, delle quali la prima finalizzata alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA (nella fattispecie dei comuni), la seconda, all'attuazione del processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente a tale ultima innovazione si è cercato di fornire elementi, sulla base dei dati al momento disponibili, in ordine agli effetti di “sterilizzazione” dei residui passivi prodotti dall'operazione di riaccertamento straordinario, presupposto e adempimento preliminare della riforma sull'armonizzazione contabile degli enti locali, ma anche di quelli conseguenti all'introduzione dell'insieme delle nuove regole di gestione costituenti il cardine della riforma. La fonte dati è costituita dai certificati di conto consuntivo dei comuni relativi agli anni 2011-2015, pervenuti al Ministero dell'interno, con esclusione dei comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (pari a 6.607 su un totale complessivo di oltre 7.400 enti), enti che hanno prodotto i predetti certificati per tutti gli anni ricompresi nell'arco temporale considerato. Per l'analisi relativa al pagamento dei debiti pregressi dei comuni la base dati è costituita dalle informazioni fornite dalla cassa Depositi e Prestiti ed elaborati dal Ministero dell'interno.

VAI ALLO STUDIO

Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici

Con la presente circolare si fornisce uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali presso gli Enti ed organismi pubblici, la cui attività è rivolta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, anche in considerazione dell'attività di monitoraggio della spesa pubblica. La Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile degli enti è articolata in otto capitoli concernenti:

- L'inquadramento del controllo di regolarità amministrativo-contabile
- Le tipologie di verifiche da effettuare da parte dell'organo di controllo
- L'armonizzazione dei sistemi contabili
- Le caratteristiche dei bilanci degli enti pubblici
- L'Attività negoziale nella Pubblica Amministrazione
- Gli aspetti fiscali della gestione
- Aspetti inerenti alla gestione del personale
- Cenni sul regime di responsabilità dei revisori dei conti
- Appendice contenente degli esempi inerenti alle tipologie di verbale maggiormente ricorrenti.

Scarica la Circolare

Decreto legislativo correttivo ed integrativo del D.Lgs 175/2016

Pubblichiamo il Decreto legislativo correttivo e integrativo del d.lgs. 175/2016 approvato il 9/6/2017 dal Consiglio dei Ministri

Scarica il file

Il CDM approva in via definitiva il correttivo al TU delle società partecipate

Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il correttivo al TU delle società partecipate. Il decreto legislativo fa parte della rosa di decreti che attuano la legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Sul decreto, dopo l'esame preliminare, è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Tra le principali novità introdotte si prevede:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;
- che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
- la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

IN PRIMO PIANO

Jobs act 2017 pubblicato in Gazzetta. Cosa cambia articolo per articolo

Il Jobs Act dei lavoratori autonomi è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017. Il DL (Legge 81 del 22 maggio 2017) contiene le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Il testo di legge si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi:

- Capo I (articoli 1-17): tutela del lavoro autonomo;
- Capo II (articoli 18-24): lavoro agile;
- Capo III (articoli 25-26): disposizioni finali.

L'articolo 1 del Capo I definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella prima parte del cd. Jobs act per i lavoratori autonomi. La platea a cui si applicano le norme contenute negli art. 1-17 sono tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi e collaboratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'articolo 2 del Jobs Act estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 232/2002 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese, lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, tra lavoratori autonomi. Con l'articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole

- che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o
- di recedere da esso senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, ,
- con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

L'articolo 4 richiama ed estende ai lavoratori autonomi la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione. Si tratta, ad esempio, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica. Anche l'articolo 6 contiene due deleghe al Governo da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di

- sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi;
- ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

L'articolo 7 rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Inoltre, l'articolo in commento estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per tali ultimi soggetti è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51% e non è richiesto il requisito di avere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro

- un mese di contribuzione oppure
- un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

L'articolo 8 del Jobs act introduce tre diverse novità

le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall' esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non applichino i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all' articolo 54 del TUIR. Per quanto riguarda il congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tenuti al versamento della contribuzione maggiorata hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale complessivo per entrambi i genitori fino a sei mesi (al posto dei tre mesi attuali) entro i primi tre anni di vita del bambino (invece che un anno). Per quanto riguarda l'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS il testo di legge equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, di patologie che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%.

L'articolo 9 prevede che siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati. Siano integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 10 del testo in commento, prevede che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si devono dotare in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

L'articolo 11 del Jobs act lavoratori autonomi prevede che il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

L'articolo 12 prevede che le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca.

L'articolo 13 prevede che per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi l'indennità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. In questo modo la disciplina della maternità per le lavoratrici autonome iscritte all'INPS è allineata a quella prevista per le professioniste iscritte ad albi.

L'articolo 14 riguarda la tutela della gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevedendo che:

- La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
- In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

- In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.

L'articolo 15 modifica il codice di procedura civile.

L'articolo 16 del Jobs act contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5,6 e 11.

Criteri e modalità di esclusione dalla banca dati VIES (provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418)

Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.

Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.

In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.

Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:

- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.

I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto. A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.

Nuovo obbligo antiriciclaggio dalle «comunicazioni oggettive»

L'art. 47 del testo di recepimento della direttiva 2015/849/UE, in tema di antiriciclaggio, introduce un nuovo obbligo periodico per tutti i destinatari della normativa. Fermo restando, al verificarsi dei relativi presupposti, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette, tutti i soggetti obbligati, e quindi anche i professionisti, saranno tenuti periodicamente a trasmettere all'UIF una serie di informazioni attinenti ai rapporti intrattenuti con i relativi clienti. L'obbligo di inviare le "comunicazioni oggettive" è espressamente previsto dall'art. 47 allo scopo di accrescere le informazioni di cui l'UIF potrà disporre, presumibilmente per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di operazioni in cui sussiste un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, acquisite sulla base di criteri oggettivi per individuare nuovi indicatori di sospetto. In pratica, tutti i soggetti obbligati saranno tenuti a trasmettere all'Unità di informazione finanziaria, con cadenza periodica (presumibilmente ogni anno), una serie di dati e informazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. Con istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà (probabilmente previo incontro con le diverse categorie dei soggetti obbligati, per concordarle con essi) le informazioni che i destinatari della normativa sono tenuti a trasmettere, nonché le relative modalità di trasmissione. Le istruzioni evidenzieranno altresì le ipotesi in cui la Comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalare quanto comunicato come operazione sospetta. Per meglio comprendere l'obbligo, si evidenzia che potrebbe ad esempio trattarsi, in merito alle banche, di operazioni quali bonifici o prelievi al di sopra di determinati ammontari; per ciò che concerne i notai si potrebbe far riferimento alle compravendite immobiliari di aziende o quote societarie al di sopra di determinati limiti; per i commercialisti si potrebbe trattare di pagamenti e incassi dei loro clienti all'estero (o verso determinati Paesi) oltre certi ammontari, ecc. Da segnalare che il nuovo art. 60, comma 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per i destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettano di effettuare i relativi invii. Di minore entità risultano, di contro, le innovazioni in tema di segnalazione di operazioni sospette, stante in primo luogo la conferma delle situazioni che dovrebbero essere segnalate. Rispetto al passato le differenze del nuovo art. 35 riguardano:

- il fatto che si rende maggiormente tassativa la segnalazione "prima" di compiere l'operazione o la prestazione professionale;

- il fatto che fra gli elementi di sospetto di cui all'ex art. 41 del decreto, il ricorso frequente e ingiustificato al contante perde il riferimento a importi pari o superiori a 15.000 euro, facendosi ora riferimento unicamente alla eventuale incoerenza di tali transazioni con il profilo di rischio del cliente;
- la circostanza che (a differenza che in passato) gli indicatori di anomalia saranno indifferenziati per tutte le categorie di destinatari.

Nuovo sistema sanzionatorio riguardo alle SOS

In merito alle operazioni sospette, tuttavia, del tutto innovativo risulta il sistema sanzionatorio. Rispetto alle previsioni in via di superamento, che prevedono una sanzione dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, il nuovo art. 58 prevede (nei casi in cui il fatto non costituisca reato):

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la SOS;
- al di fuori delle società bancarie e finanziarie, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Inoltre, nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui sopra: è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. È opportuno, da ultimo, evidenziare che si applicano unicamente le sanzioni relative alle omesse SOS qualora i soggetti obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettano, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

CNDCEC: Communitas Onlus

Nata nel 2011, Communitas ha per oggetto la raccolta di fondi da destinarsi a scopi benefici per il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone in stato di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. Dopo aver seguito per conto del Consiglio nazionale dei commercialisti un progetto realizzato in collaborazione con la Croce rossa italiana, dedicato ad alcuni ragazzi con disabilità lieve colpiti dal terremoto dell'Aquila, Communitas è ora impegnata nell'iniziativa "Commercialisti per l'Emilia", una raccolta fondi a favore dei commercialisti vittime delle due scosse sismiche. Anche quest'anno è possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille a favore della nostra Associazione Communitas — Onlus e a tale scopo Ti chiedo, non solo di contribuire direttamente ma, soprattutto, di promuovere tale iniziativa presso i clienti affinché firmino il 5 per mille a favore della nostra Onlus. Il codice fiscale della ONLUS, da evidenziare nella parte relativa al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è il seguente: 97636370583. Con l'occasione desidero ricordarti che è ancora aperta la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016.

[Collegati al sito](#)

Formazione Amministratore Condominio - Chiarimento

Publicato dalla Commissione "Amministrazioni di Condominio" dell'Ordine di Roma un documento che fornisce alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di formazione degli amministratori e agli effetti del mancato assolvimento di tali obblighi.

[Consulta il documento](#)

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di giugno.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Cirillo Raffaele	39/2017	12.06.2017	Tumino Ernesto	Sabatino Maria Ausilia
Gimam Srl	38/2017	01.06.2017	Schioppa Valeria	Pugliese Marco

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

- **Provvedimento del 16/05/201**
Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

- **Risoluzione n. 62 del 24/05/17**
Interpello ordinario - stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa

[Consulta il documento](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, **[consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)**

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo